

REGOLAMENTO (CEE) N. 1244/82 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 1982****recante le modalità d'applicazione del regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1357/80 del Consiglio, del 5 giugno 1980, che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1198/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1207/82⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 878/77 stabilisce che, per quanto riguarda le incidenze sui diritti e sugli obblighi esistenti all'atto della modifica di un tasso rappresentativo, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio⁽⁵⁾, previste per la modifica del rapporto tra la parità della moneta di uno Stato membro e il valore dell'unità di conto; che, tuttavia, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 878/77, è possibile derogare alle disposizioni predette;

considerando che è necessario precisare le condizioni per la concessione del premio e segnatamente il periodo in cui possono essere presentate le domande per la concessione del premio;

considerando che, ai fini della fissazione dell'importo del premio in moneta nazionale occorre prendere in considerazione, come tasso di conversione, il tasso rappresentativo in vigore il primo giorno del periodo previsto per la presentazione delle domande;

considerando che la concessione del premio complementare previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1357/80, nonché di quello previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1199/82 del Consiglio⁽⁶⁾, implica la concessione del premio previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1357/80; che tutte le altre condizioni per la concessione possono tuttavia essere stabilite dalle competenti autorità degli Stati membri interessati;

considerando che, qualora gli impegni scaturenti dal regime di premi non siano rispettati, gli importi del premio già versati devono essere rimborsati; che, tuttavia, in determinati casi, in particolare se il beneficiario non è in grado, temporaneamente o durevolmente, di far fronte a detti impegni, per cause indipendenti dalla sua volontà, di cui comunque non può evitare le conseguenze se non a prezzo di eccessivi sacrifici, appare fondato prevedere il mantenimento del diritto al premio; che, d'altro canto, gli impegni scaturenti dal regime di premi possono essere trasferiti in caso di cessione dell'azienda;

considerando che è necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 1581/81 della Commissione⁽⁷⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di premio per il mantenimento delle vacche nutrici sono presentate dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno all'autorità competente designata da ciascuno Stato membro, per le vacche nutrici detenute il giorno della presentazione della domanda. Tuttavia, gli Stati membri possono fissare, all'interno di tale periodo, una data anteriore al 30 settembre come termine ultimo per la presentazione delle domande.

Il numero di vacche da prendere in considerazione ai fini della concessione del premio è uguale al numero delle vacche nutrici, escluse le giovenche gravide, presenti nell'azienda alla data della presentazione della domanda.

2. La ricevibilità della domanda è subordinata in particolare all'assunzione degli impegni previsti dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1357/80, nonché alla presentazione di una dichiarazione del produttore da cui risulti che questi si impegna ad osservare il regolamento summenzionato, il presente regolamento e le disposizioni adottate ai fini della loro applicazione dallo Stato membro interessato.

(1) GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 1.

(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 28.

(3) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 25.

(4) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 51.

(5) GU n. L 188 dell'1. 8. 1968, pag. 1.

(6) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 30.

(7) GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 38.

Inoltre all'atto della presentazione della domanda, il richiedente deve dichiarare per iscritto:

- che, in conformità dell'articolo 5, punto 4, del regolamento (CEE) n. 1357/80,
 - la mandria bovina presente nell'azienda da lui gestita è destinata all'allevamento nell'azienda dei vitelli per la produzione di carne,
 - qualora in tale mandria siano presenti vacche appartenenti ad una delle razze che figurano nell'allegato del suddetto regolamento o risultante da un incrocio con una di queste razze, è stato effettuato un incrocio di tali vacche con tori di una razza che non figura nell'allegato summenzionato;
- che, in caso di cessione di latte e di prodotti lattiero-caseari, tale cessione avviene alla fattoria direttamente dal produttore al consumatore;
- che il latte proveniente dalla sua azienda non è destinato alla fabbricazione di prodotti lattiero-caseari che possono essere commercializzati dopo la scadenza del periodo di dodici mesi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del suddetto regolamento.

3. Dopo aver effettuato le necessarie verifiche, l'autorità competente informa ciascun richiedente del seguito riservato alla sua domanda. Tuttavia, in caso di seguito favorevole, essa può procedere al pagamento del premio, senza prima informare l'interessato.

Articolo 2

1. Il premio complementare previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1357/80 e quello previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1199/82 sono concessi solamente ai produttori che beneficiano del premio previsto all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1357/80.

2. Le autorità competenti degli Stati membri interessati stabiliscono, se del caso, le condizioni supplementari per la concessione del premio complementare e ne informano la Commissione entro il termine previsto dall'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 3

1. L'importo fissato dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1357/80 nonché quello fissato dall'articolo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1199/82 sono pagati entro i dodici mesi successivi all'inizio del periodo indicato all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Il tasso di conversione applicabile agli importi di cui al paragrafo 1 è il tasso rappresentativo in vigore il primo giorno del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 4

1. Le autorità competenti designate da ciascuno Stato membro procedono al controllo amministrativo, corredato da sopralluoghi effettuati per sondaggio o, se necessario, in modo sistematico:

- a) del numero delle vacche nutrici presenti nell'azienda gestita dal beneficiario,
- b) del rispetto degli impegni previsti dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1357/80,
- c) dell'esattezza delle dichiarazioni previste dall'articolo 1, paragrafo 2.

2. Se necessario, gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare il recupero dei premi versati. In caso di falsa dichiarazione, gli Stati membri procedono al recupero di un importo uguale alla totalità dei premi che sono stati versati sulla base di tale dichiarazione.

3. In caso di trasferimento dell'azienda prima della scadenza del termine di dodici mesi previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1357/80, il successore può impegnarsi per iscritto, presso le autorità competenti, a proseguire l'adempimento degli obblighi sottoscritti dal suo predecessore. In tal caso, se non ha dimostrato in modo giudicato soddisfacente dalle autorità competenti di rispettare tali obblighi, lo Stato membro in questione recupera dal successore le somme versate al predecessore.

4. Tuttavia, il diritto al premio è mantenuto se il beneficiario non ha potuto rispettare i propri impegni per i motivi indicati all'articolo 5.

Articolo 5

1. Fatte salve le circostanze concrete da prendere in considerazione nei singoli casi, le autorità competenti possono ammettere come tali da giustificare il mantenimento del diritto al premio, in particolare, i seguenti casi di forza maggiore:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità del beneficiario di esercitare la propria attività per un lungo periodo;
- c) l'espropriazione di una parte rilevante della superficie agricola utile dell'azienda gestita dal beneficiario, sempreché essa non fosse prevedibile il giorno della presentazione della domanda;
- d) la catastrofe naturale grave che danneggi notevolmente la superficie agricola del beneficiario;
- e) la distruzione accidentale dei fabbricati del beneficiario destinati all'allevamento bovino;
- f) l'epizoozia che colpisca in tutto o in parte il bestiame bovino del beneficiario.

2. Gli Stati membri informano la Commissione dei casi di forza maggiore da essi riconosciuti.

Articolo 6

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi entro i dieci giorni successivi alla loro data di applicazione, le misure adottate per l'attuazione del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1357/80, e, per quanto concerne l'Irlanda e il Regno Unito, dal regolamento (CEE) n. 1199/82.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 31 dicembre di ogni anno, il numero di vacche per le quali è stato richiesto il premio e, al più tardi alla fine della campagna di commercializzazione,

quello delle vacche nutrici per le quali la domanda è stata accolta.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 1581/81 è abrogato. Tuttavia, esso resta applicabile alle domande presentate per la campagna di commercializzazione 1981/1982.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 20 maggio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione
